



Iniziamo l'anno con una storica immagine del *traforo del Colle di Tenda*, per i Cuneesi fondamentale collegamento con la Francia, in particolare con la Costa Azzurra e viceversa per Liguri e Francesi la via più veloce per raggiungere la località turistica e sciistica di Limone Piemonte. Inaugurato nel 1882, lungo 3.182 metri, risultava all'epoca il più lungo tunnel stradale esistente, costruito sotto l'omonimo colle che già in epoca romana rappresentava un collegamento fondamentale tra la Pianura Padana e il Mediterraneo. La concomitanza tra i disastrosi eventi alluvionali del 2020 e gli intoppi verificatisi nella costruzione del nuovo tunnel monodirezionale, parallelo a quello esistente di cui è previsto l'alesaggio, ha fatto sì che questa essenziale via di comunicazione sia da alcuni anni totalmente impraticabile. Si spera ovviamente in una rapida riapertura.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggiorino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

	Pag.
<b><i>Temi del mese</i></b>	
La teoria dei doveri di protezione “al supermercato” .....	3
Le novità fiscali della Legge di Bilancio per l’anno 2023.....	5
Il calendario fiscale 2023.....	7
<b><i>Tributi</i></b>	
Rivalutazione di terreni e partecipazioni quotate e non quotate.....	9
Compatibilità del regime forfettario con la detenzione di partecipazioni societarie.....	9
Cessioni all’esportazione non imponibili e termine per il trasporto fuori dal territorio europeo.....	10
Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18.....	10
Gli accertamenti bancari e l’orientamento della Cassazione.....	11
Proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa riconosciute agli under 36.....	11
Aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto.....	12
Rinnovo della notifica presso l’indirizzo del contribuente in caso di PEC piena.....	12
<b><i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i></b>	
Incremento dei limiti per la contabilità semplificata e la liquidazione Iva trimestrale.....	13
Riflessi sui bilanci al 31.12.2022 dell’adesione alle misure di pace fiscale.....	13
Commesse infrannuali sempre valutate al costo.....	14
Rivalutazione del fondo TFR – Effetti sul bilancio 2022 per l’aumento del tasso di inflazione.....	14
L’impresa familiare e la sua cessazione.....	15
<b><i>Trust e attività fiduciaria</i></b>	
La Circolare 34/E del 20/10/2022 sul Trust e il trattamento delle situazioni pregresse.....	15
Trattamento fiscale delle operazioni effettuate durante la vita del trust.....	16
<b><i>Agevolazioni e contributi</i></b>	
Decreto carburanti: nuovo bonus benzina e trasporti 2023.....	16
Incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori.....	16
<b><i>Consulenza del lavoro</i></b>	
Invio prospetto informativo lavoratori disabili.....	17
Autoliquidazione Inail 2022-2023.....	17
Assicurazione contro gli infortuni per il lavoro domestico.....	18
Bonus carburante 2023.....	18
Demansionamento.....	19
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	19
<b><i>Scadenziario</i></b>	
Mese di febbraio.....	20
<b><i>Riferimenti utili e contatti</i></b> .....	
	21

## ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il *Prof. Alessandro Ciatti Càimi*, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

## La teoria dei doveri di protezione “al supermercato”

### Il caso di specie

Una decisione recente della Corte di Cassazione (n. 16224 del 2022) – relativa a un danno patito da un avventore di un supermercato, che si era trovato schiacciato dalle porte automatiche di accesso – riconduce il danno da lui patito alla responsabilità per danno da cose in custodia, quindi alla responsabilità per fatto illecito (sottoposto, per quanto più interessa, al periodo di prescrizione quinquennale: tale essendo a ben vedere l'unica vera differenza tra i due regimi risarcitori).

Prediligendo l'utilizzo della figura della responsabilità ex art. 2051 c.c. in luogo di quella ex art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi di protezione, si conferma l'orientamento che tende ad applicare tali norme persino in situazioni in cui un rapporto contrattuale si possa intravedere (quello stipulato dal cliente per acquistare prodotti al supermercato): la pronuncia si aggiunge a quella giurisprudenza che conduce al progressivo sradicamento degli obblighi protettivi dalla cornice modellata in origine dalla dottrina tedesca di inizio Novecento.

Nella specie, richiamando la disciplina degli obblighi di protezione, il danneggiato aveva avanzato pretese risarcitorie nei confronti di un esercizio commerciale per i danni occorsigli a seguito della difettosa chiusura delle porte automatiche; la Cassazione, respingendo la tesi del ricorrente, ha viceversa fatto uso delle norme in tema di responsabilità extracontrattuale, giungendo così al rigetto dell'azione per intercorsa prescrizione, stante l'avvenuta proposizione della stessa oltre il codicistico termine quinquennale.

L'impostazione, non condivisa dal giudice di legittimità, trae ispirazione da certe dottrine tedesche; queste – più che altro in quanto esotiche e permeate di quell'alveo di inconoscibilità tipico di certe ricostruzioni germaniche (vedi per tutte la teoria del negozio giuridico) – avevano affascinato molti tra i nostri autori e anche alcune decisioni. Si vorrebbe individuare in capo alle parti negoziali un interesse ulteriore, distinto e a latere di quello al corretto adempimento dell'obbligazione primaria: l'obbligo di protezione.

Secondo la Cassazione, la tutela di cui all'istituto in parola rilevarebbe unicamente rispetto a quegli interessi, non specificati nel rapporto contrattuale, che solo l'esecuzione della prestazione stessa (quella principale) espone ad uno specifico rischio di danno.

L'osservanza, allora, del dovere di salvaguardia della sfera giuridica altrui sorgerebbe allorché l'esecuzione di detta prestazione o le sue modalità di adempimento implicino uno specifico rischio di danno per la persona o i beni della controparte, tanto che ai fini dell'individuazione di detti obblighi e delle conseguenti responsabilità non rileverebbero eventuali violazioni di obbligazioni accessorie concettualmente distinte ed ulteriori rispetto all'obbligo primario (qui consistente, vale la pena rammentarlo, nella consegna dei prodotti acquistati dal cliente al supermercato).

Pertanto, dal momento che le modalità di adempimento degli obblighi tipici della compravendita previsti nell'interesse del creditore nel caso concreto non avrebbero comportato un pericolo di pregiudizio dell'incolumità dell'avventore (il rischio di danno, non legato all'attuazione dell'obbligo pattuito o comunque previsto dalle parti, si sarebbe potuto palesare con le medesime probabilità tanto nei confronti del compratore quanto nei confronti di un qualsiasi altro soggetto estraneo al rapporto), allora sarebbe configurabile la responsabilità del venditore non per mancata osservanza della diligenza nell'adempimento, bensì solamente in ragione della potenzialità dannosa intrinseca dei locali o degli oggetti ivi situati, con conseguente applicazione della responsabilità da fatto illecito per custodia.

### Alcune considerazioni sui doveri di protezione

Può sembrare, a chi non abbia grande familiarità con alcune ricostruzioni come quella di cui stiamo parlando, semplicemente assurdo che si voglia far gravare sul venditore – assicurato sin che si vuole beninteso – l'obbligo di proteggere l'incolumità del cliente che varca le porte di accesso ai locali dell'impresa, legandolo al contratto che questi probabilmente stipulerà con lui.

Il tutto per poter fruire di un periodo di prescrizione decennale (che comporta il pagamento di un premio assicurativo più alto, tra l'altro).

Eppure, la teoria degli obblighi di protezione ha spadroneggiato quasi indisturbata per decenni nelle aule universitarie e in quelle di giustizia, specie con riguardo al tema della responsabilità sanitaria ed è stato merito (almeno a nostro avviso) della c.d. legge Balduzzi prima e soprattutto della c.d. legge Gelli-Bianco poi (la l. 8 marzo 2017, n. 24) avere contribuito in misura decisiva a ricollocarla là dove meglio riesce ad albergare: nel catalogo di quelle che un celebre giurista del passato chiamava le fumisterie germaniche.

In ambito sanitario, la si utilizzava per equiparare il titolo di responsabilità per i danni provocati dal medico operante in una struttura sanitaria pubblica; quest'ultima, infatti, essendo legata a un contratto con il paziente rispondeva per l'inadempimento di questo, quando avesse provocato un danno. Il medico che vi operava invece, non essendo legato da alcun rapporto contrattuale con il paziente (di cui spesso neppure conosce il nome), doveva rispondere per fatto illecito: potendo così beneficiare di un periodo di prescrizione dimezzato rispetto alla struttura ove operava (cinque anni invece del termine ordinario decennale).

Sarebbe sicuramente stato miglior partito quello di immaginare che non vi fosse un fondamento costituzionale a un trattamento giuridico dissimile (in punto prescrizione) di fronte a situazioni molto simili. Sembrava invece molto più dilettevole – pure se sulla pelle di chi ne subiva l'applicazione in contrasto con la legge – evocare quelle teorie e annoverare in capo al medico un dovere di protezione (ops uno Schutzpflicht che suona meglio) ed imporre anche a lui (e quindi anche alla sua compagnia assicurativa che si cautelava aumentando il premio) un periodo decennale di prescrizione.

Da lì poi, soprattutto i giudici di merito, vedevano ovunque obblighi protettivi da collegare a un contratto per quanto esso fosse a ben vedere soltanto l'occasione, eventuale, nel quale il danno si era verificato.

Nel caso di cui abbiamo detto, sono occorsi tre gradi di giudizio per stabilire che se ti fai male scivolando sul pavimento bagnato del supermercato, o resti schiacciato nelle porte di accesso, devi almeno avere l'avvertenza di domandare il risarcimento entro cinque anni (cinque anni non cinque giorni!) da quando il fatto si è verificato.

Tre gradi di giudizio per risolvere un problema che, allo studente medio del primo anno di studi giuridici, appare persino troppo facile da risolvere se vuole meritare un buon voto all'esame di diritto privato.

Non vi è riforma che può fermare un simile scempio: basti pensare che sono già stati pubblicati alcuni commenti critici sulla decisione del giudice di legittimità.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

## Le novità fiscali della Legge di Bilancio per l'anno 2023

In data 29.12.2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge di Bilancio per l'anno 2023** (L. n. 197 del 29.12.2022). Di seguito sono citati i principali provvedimenti di natura fiscale ivi contenuti, alcuni dei quali saranno oggetto di ulteriori analisi all'interno del presente Notiziario o di quelli successivi. Come sempre le novità spaziano dalle norme sulle imprese a quelle sulle persone fisiche, dalle imposte dirette a quelle indirette.

Tra le numerose novità si segnalano innanzitutto le modifiche intervenute sulla disciplina del regime forfetario. In particolare, a partire dall'1.1.2023 è **incrementato da 65.000 ad 85.000 euro il limite di ricavi e compensi** per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario. Tale soglia si calcola sulla base dei ricavi e compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (cassa o competenza) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in tale periodo d'imposta. In aggiunta è stata inserita una **causa di esclusione immediata** ed automatica dal regime forfetario già in corso d'anno, nel caso in cui **i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro**. In tal caso ai fini delle imposte dirette il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione dell'Irpef a scaglioni e delle relative addizionali, già nel periodo d'imposta di superamento del limite. Ai fini Iva, invece, l'imposta è dovuta a partire dalle prime operazioni effettuate a seguito del superamento del predetto limite. È quindi fatta salva l'esclusione da Iva per le operazioni precedenti, con una franchigia di 100.000 euro.

Un'altra importante novità è data dall'introduzione, limitatamente al periodo d'imposta 2023, della c.d. **"flat tax incrementale"**. Nel dettaglio l'art. 1, cc. 55-57, della Legge di Bilancio istituisce **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali, nella misura **del 15%**, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023, in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (2020-2021-2022). La misura interessa tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a condizione che non applichino il regime forfetario. Dall'agevolazione, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembrerebbero esclusi i soci di società di persone e di associazioni professionali. La **base imponibile** da assoggettare ad imposta sostitutiva, che in ogni caso **non potrà essere superiore a 40.000 euro**, è determinata dalla **differenza tra il reddito del 2023 ed il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022**; differenza che dovrà successivamente essere ancora decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio in questione. In ogni caso la norma specifica che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva cumula con gli altri redditi ai fini della determinazione di agevolazioni fiscali, quali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

La Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha inoltre **elevato la soglia di ricavi** oltre la quale le imprese sono tenute a passare al regime di **contabilità ordinaria** ed alle **liquidazioni Iva su base mensile**. In particolare tali soglie, da raggiugnere ad anno ed operanti dall'1.1.2023 e con riferimento all'anno precedente, a seguito dell'intervento normativo vengono portate a:

- **500.000 euro** per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- **800.000 euro** per le imprese aventi per oggetto altre attività o attività miste.

Per quanto riguarda il **superbonus del 110%** la L. n. 197/2022 ha nuovamente rimodulato l'art. 119 del DL n. 34/2020. In particolare è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da Onlus, ODV ed APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

In deroga a tale suddivisione quantitativa temporale dell'agevolazione la L. n. 197/2022 prevede che **la riduzione dal 110% al 90%**, con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 **non si applica**:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per quali, **alla data del 25.11.2022**, risulti

- effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "CILAS");
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata **in data antecedente il 19.11.2022** ed a condizione che, per tali interventi, **alla data del 31.12.2022** risulti effettuata la CILAS;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data compresa **tra il 19.11.2022 ed il 24.11.2022** ed a condizione che, per tali interventi, **alla data del 25.11.2022** risulti effettuata la CILAS;
- agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali **alla data del 31.12.2022** risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Sempre in materia di detrazioni edilizie si segnala la proroga fino al 31.12.2025 del c.d. "**bonus barriere 75%**", che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche. Per tali interventi la detrazione spetta **nella misura del 75%** delle spese sostenute dall'1.01.2022 al 31.12.2025 ed il bonus spettante deve essere ripartito in 5 rate annuali di pari importo. Relativamente al bonus mobili, invece, viene fissato **in 8.000 euro il limite massimo di spesa detraibile nella misura del 50%**, per le spese sostenute nell'anno 2023, a condizione che l'intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia abbia avuto inizio almeno dalla data dell'1.01.2022. Il limite massimo di spesa detraibile scenderà invece a 5.000 euro per le spese sostenute a partire dall'1.01.2024.

L'art. 1, c. 76 della L. n. 197/2022 reintroduce la detrazione Irpef sull'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare spetta la **detrazione Irpef del 50%** dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva, in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

In materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali 4.0 è stato **prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine "lungo" per terminare gli investimenti**, già "prenotati" entro il 31.12.2022 con l'effettuazione dell'ordine ed il contestuale pagamento di un acconto almeno pari al 20% del valore totale del bene. Per tali tipologie di investimenti, pertanto, il credito d'imposta è ancora riconosciuto con le aliquote maggiorate previste per il periodo d'imposta 2022, ossia:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

La Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha inoltre disposto un'estensione del riconoscimento dei **crediti d'imposta sull'acquisto di energia elettrica e gas per il I trimestre 2023**, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza. Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono pertanto riconosciuti:

- alle imprese energivore un **credito d'imposta pari al 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un **credito d'imposta pari al 35%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
- alle imprese gasivore un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici;
- alle imprese non gasivore un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Con riguardo a tali crediti d'imposta è previsto, analogamente alle agevolazioni introdotte per l'anno 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso fornitore dal quale si riforniva nel 2019, il venditore, previa specifica richiesta da parte del proprio cliente, è tenuto a comunicare i calcoli e l'ammontare definitivo riferiti a tali crediti entro il 30.05.2023. Tali crediti, che non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef, Ires ed Irap, potranno essere compensati tramite il modello F24, o essere ceduti a terzi **entro e non oltre il 31.12.2023**

IL CALENDARIO FISCALE ANNO 2023	
SCADENZA	ADEMPIMENTO
25.01.2023	PREDISPOSIZIONE E INVIO MODELLO INTRASTAT
31.01.2023	PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOCERTIFICAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19
31.01.2023	INVIO DATI 2° SEM. 2022 AL SISTEMA TS
31.01.2023	PRESENTAZIONE A.E. DICHIARAZIONE BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE IMP. DI BOLLO
31.01.2023	CONTROLLO CALCOLO BOLLI AGENZIA ENTRATE IV TRIMESTRE 2022
16.02.2023	VERSAMENTO IV RATA IVS INPS ANNO 2022
27.02.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT GENNAIO 2023
28.02.2023	INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 4° TRIM. 2022
28.02.2023	STAMPE IN PDF LIBRO GIORNALE E REGISTRI IVA ANNO 2021 E PAGAMENTO F24 BOLLI
28.02.2023	PAGAMENTO TRIM. IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 4° TRIM. 2022 LIQUIDATA DALL'A.E.
28.02.2023	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRI INVENTARI ANNO 2021
28.02.2023	TERMINE PER CONCLUSIONE PROCESSO DI CONSERVAZIONE INFORMATICA ANNO 2021 E MARCA TEMPORALE
16.03.2023	INVIO CU/2023 DA INSERIRE NELLA PRECOMPILATA
16.03.2023	CONSEGNA CU /2023 AL PERCIPIENTE
16.03.2023	SALDO IVA 2022 PER I TRIMESTRALI E PAG. TASSA VIDIM. LIBRI 2023
27.03.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
26.04.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
02.05.2023	VERSAMENTO QUOTA ANNUA ALBO GESTORI AMBIENTALI
02.05.2023	INVIO DICHIARAZIONI IVA 2023
02.05.2023	CONTROLLO CALCOLO BOLLI AGENZIA ENTRATE I TRIMESTRE 2023
02.05.2023	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TEL. RIMBORSO/ COMP. IVA MOD. TR 1° TRIM. 2023
02.05.2023	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TEL. MODELLO SSP PER INCASSI 2022 ACCENTRATI STRUTTURE SANITARIE
16.05.2023	VERSAMENTO I RATA IVS INPS ANNO 2023 ED IVA I TRIMESTRE 2023 PER TRIMESTRALI
25.05.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
31.05.2023	PAGAMENTO TRIM. IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 1° TRIM. LIQUIDATA DALL'A.E. SE L'IMPOSTA DEL 1° TRIM. E' SUP. A EURO 5.000
31.05.2023	INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 1° TRIM. 2023
15.06.2023	1° SCADENZA INVIO MODELLO 730/2022 PER I 730 PRESENTATI ENTRO IL 31.05.2023
16.06.2023	PAGAMENTO ACCONTO IMU 2023
26.06.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
29.06.2023	2° SCADENZA INVIO MODELLO 730/2023 PER I 730 PRESENTATI DAL 01.06 AL 20.6.2023
30.06.2023	PAGAMENTI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP, SALDO IVA, DIRITTO CCIAA, INPS, CEDOLARE SECCA SENZA MAGGIORAZIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI
30.06.2023	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU 2022 PER ANNO 2021 E DICHIARAZIONI IMU 2023 PER ANNO 2022
30.06.2023	TERMINE UTILIZZO CREDITI IMPOSTA ENERGIA E GAS III E IV TRIMESTRE 2022

## Temi del mese

23.07.2023	3^ SCADENZA INVIO MODELLO 730/2023 PER I 730 PRESENTATI DAL 21.6 AL 15.07.2023
25.07.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
31.07.2023	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TEL. RIMBORSO/ COMP. IVA MOD. TR 2^ TRIM. 2023
31.07.2023	SCADENZA PAGAMENTI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP, SALDO IVA, DIRITTO CCIAA,INPS, CEDOLARE SECCA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% PER I SOGGETTI NON ISA
21.08.2023	VERSAMENTO II RATA IVS INPS ANNO 2023 ED IVA II TRIMESTRE 2023 PER TRIMESTRALI
21.08.2023	SCADENZA PAGAMENTI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP, SALDO IVA, DIRITTO CCIAA,INPS, CEDOLARE SECCA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% PER I SOGGETTI ISA
25.08.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
10.09.2023	CONTROLLO CALCOLO BOLLI AGENZIA ENTRATE II TRIMESTRE 2023
15.09.2023	4^ SCADENZA INVIO MODELLO 730/2023 PER I 730 PRESENTATI DAL 16.07 AL 31.8.2023
25.09.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
02.10.2023	INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2^ TRIM. 2023
02.10.2023	5^ SCADENZA INVIO MODELLO 730/2023 PER I 730 PRESENTATI DAL 01.09 AL 30.09.2023
02.10.2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 2^ TRIM. LIQUIDATA DALL'A.E. SE DI IMPORTO SUP. 2^ TRIM. A EURO 5.000
02.10.2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 1^ TRIM. LIQUIDATA DALL'A.E. SE IMPORTO DOVUTO PER 1^ TRIM. NON SUP. A EURO 5.000
02.10.2023	INVIO DATI I SEMESTRE 2023 AL SISTEMA TS
25.10.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
25.10.2023	INVIO MOD. 730/2023 - INTEGRATIVO
31.10.2023	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TEL. RIMBORSO/ COMP. IVA MOD. TR 3^ TRIM. 2023
31.10.2023	INVIO MOD. 770/2023 ANNO 2022 E CU NON INFLUENTI SU PRECOMPILATA
31.10.2023	CONTROLLO CALCOLO BOLLI AGENZIA ENTRATE III TRIMESTRE 2023
16.11.2023	VERSAMENTO III RATA IVS INPS ANNO 2023 ED IVA III TRIMESTRE 2023 PER TRIMESTRALI
27.11.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
30.11.2023	INVIO MODELLI REDDITI 2023 ANNO 2022
30.11.2023	INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 3^ TRIM. 2023
30.11.2023	SECONDO ACCONTO D'IMPOSTA ANNO 2023
30.11.2023	STAMPA IN PDF LIBRO CESPITI AMMORTIZZABILI 2022
30.11.2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 3^ TRIM. LIQUIDATA DALL'A.E.
30.11.2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU F.E. 1^ E 2^ TRIM. LIQUIDATA DALL'A.E. SE NEL 1^ E 2^ TRIM. L'IMPOSTA NON E' SUP. A EURO 5.000
18.12.2023	PAGAMENTO SALDO IMU 2023
27.12.2023	PRED. E INVIO MODELLO INTRASTAT
27.12.2023	PAGAMENTO ACCONTO IVA 2023
31.12.2023	TERMINE UTILIZZO CREDITI IMPOSTA ENERGIA E GAS I TRIMESTRE 2023



## Rivalutazione di terreni e partecipazioni quotate e non quotate

La Legge di Bilancio 2023 ripropone la rivalutazione di **partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023**, con il pagamento **dell'imposta sostitutiva del 16%** e la redazione ed il giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.

La legge di Bilancio 2023, con il comma 107, estende la rivalutazione anche ai titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per questi beni, come si dirà più avanti, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Inoltre è stata prevista la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni viene previsto che l'imposta sostitutiva (che sale al 16%, rispetto al 14% previsto nella prima stesura della disposizione) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

L'imposta sostitutiva deve essere calcolata:

- sull'intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR, ossia in termini concreti, si applica, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

## Compatibilità del regime forfettario con la detenzione di partecipazioni societarie

A seguito dell'ampliamento della platea beneficiaria del regime forfettario, dovuto all'incremento del limite di ricavi e compensi da 65.000 ad 85.000 operato dalla legge di bilancio 2023, occorre ricordarsi degli ulteriori requisiti che devono essere verificati per accedere al regime agevolato.

Tra questi assume particolare rilievo la **causa di esclusione** prevista dalla lettera d) dell'art. 1, c. 57, della L. 190/2014, in forza della quale non possono applicare il regime forfettario i soggetti che, contemporaneamente allo svolgimento della propria attività:

- **detengono partecipazioni in società di persone**, associazioni, o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR;
- **controllano** – direttamente o indirettamente – **società a responsabilità limitata** o associazioni partecipazione, le quali esercitano **attività riconducibili** a quelle svolte dal contribuente forfettario.

La prima ipotesi prevede quindi un effetto preclusivo a prescindere dalla quota posseduta e dall'attività svolta dalla società partecipata. A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che rilevano sia le partecipazioni detenute in nuda proprietà, che quelle detenute in società dichiarate fallite.

È importante sottolineare tuttavia che la preclusione non opera con riferimento alle società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano di fatto redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

In caso di partecipazione in **società di persone** e soggetti assimilati la causa ostativa deve essere verificata con riferimento all'**anno precedente** a quello di applicazione del regime, se tale causa viene rimossa (con la cessione delle quote, ad esempio), il regime forfettario può essere applicato l'anno successivo.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di esclusione, invece, la causa di esclusione opera a condizione che la **partecipazione nella Srl** consenta di ottenere il controllo societario (direttamente o indirettamente, ad esempio insieme alla partecipazione detenuta dal coniuge) e che l'attività svolta dalla società sia riconducibile a quella svolta individualmente dal soggetto partecipante.

Con riferimento a tale requisito assume rilevanza temporale l'anno di applicazione del regime e non quello precedente: il soggetto che detiene la partecipazione nella Srl può applicare il regime forfettario; se il presupposto per integrare la causa ostativa viene verificato secondo quanto sopra specificato, il contribuente **fuoriuscirà** dal regime agevolato a decorrere **dall'anno successivo**.

### Cessioni all'esportazione non imponibili e termine per il trasporto fuori dal territorio europeo

Le cessioni all'esportazione di beni, consegnati in Italia a cura del cessionario non residente, sono in regime non imponibile Iva a condizione che il relativo trasporto o spedizione al di fuori dell'Unione Europea avvenga entro 90 giorni dalla consegna. Se tale termine non viene rispettato è applicabile la sanzione dal 50% al 100% dell'Iva non esposta, fatta salva la possibilità di emettere una nota di debito, con versamento di Iva, nei successivi 30 giorni.

Sul tema la Corte di Giustizia Cee (causa C-563/12) ha dichiarato che occorre definire un termine ragionevole entro il quale stabilire se effettivamente il bene sia uscito dal territorio Ue e che il superamento del termine previsto per legge (90 giorni) non può comunque privare definitivamente il soggetto passivo dall'esenzione da Iva, ove sia dimostrato che l'uscita della merce sia avvenuta effettivamente dopo lo scadere del termine anzidetto. A tale sentenza europea si è allineata l'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 98/2014, ha affermato che il regime di non imponibilità Iva, proprio delle cessioni all'esportazione, spetta anche "quando il bene esce dal territorio comunitario dopo il decorso di 90 giorni", purché sia acquisita la prova dell'uscita stessa. In tale fattispecie l'Agenzia riconosce la non imponibilità dell'operazione, con conseguente possibilità di emettere nota di variazione Iva in diminuzione, ex art. 26 D.P.R. 633/72, al fine di recuperare l'Iva eventualmente già versata in sede di regolarizzazione, come sopra descritto.

### Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18

L'art. 1, c. 206, della Legge di Bilancio 2023 ha previsto, tra le varie misure di definizione delle pendenze tributarie, una **conciliazione rafforzata**. Si tratta di un'ordinaria conciliazione giudiziale, con alcune **particolarità**, ed è **alternativa** alla **definizione delle liti** disciplinata nel comma 186. Il contribuente può quindi dover valutare se **optare** per la definizione delle liti oppure per la conciliazione agevolata, tenendo presente che:

- nella peggiore delle ipotesi la **definizione** delle liti causa lo **stralcio** di tutte le **sanzioni** e di tutti gli **interessi**;
- la conciliazione prevede un **accordo** con l'Agenzia delle Entrate che non ha però **nessun obbligo** al riguardo;
- la conciliazione giudiziale è circoscritta agli **atti impositivi** con esclusione di quelli liquidatori.

La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda **all'1.01.2023** dinanzi alla **Corte di giustizia** tributaria di primo o di secondo grado.

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte **l'Agenzia delle Entrate** sempre che riguardino atti "impositivi". Non è certo se siano conciliabili quelle contro gli atti di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere, fermi) sia in quanto possono essere intesi quali atti solo liquidatori, sia in quanto la parte potrebbe essere l'Agente della riscossione.

In caso di conciliazione agevolata le **sanzioni** sono ridotte a **1/18 del minimo**, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio, mentre gli **interessi** sono al **3,5%** e l'estinzione avviene a spese compensate.

Ai sensi dell'art. 12, c. 8, del DLgs. 472/97, il cumulo giuridico si applica limitatamente alla singola imposta e al singolo anno.

Il **versamento**, integrale o della prima rata, deve avvenire entro i consueti **venti giorni** dalla stipula dell'accordo, che va **sottoscritto** entro il **30.06.2023**. Può essere dilazionato in massimo **venti rate trimestrali** di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale e **non è ammessa la compensazione**

In caso di **mancato pagamento** delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente **decade dal beneficio** e l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione** prevista per la violazione, **augmentata** della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

### Gli accertamenti bancari e l'orientamento della Cassazione

In tema di accertamenti bancari la Corte di Cassazione ha di recente confermato, con la sentenza n. 29160 del 6 ottobre 2022 e con l'ordinanza n. 29245 del 7 ottobre 2022, il suo orientamento favorevole alle posizioni dell'Agenzia delle Entrate. Viene infatti ribadito che l'art. 32 del D.P.R. n.600 del 1973 contiene una presunzione legale in favore dell'erario che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal codice civile per le presunzioni semplici; per cui qualora l'Agenzia delle Entrate contestasse al contribuente di aver omesso di dichiarare tra i ricavi versamenti bancari che l'Agenzia stessa presume imponibili, il contribuente potrà superare tale presunzione solo attraverso una prova analitica, riferita ad ogni singolo versamento, idonea a dimostrare la sua non imponibilità. Inoltre, secondo la Cassazione, il giudice di merito dovrà, operazione per operazione, verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente e dare espressamente conto nella sentenza delle relative risultanze. Gli accertamenti bancari possono altresì essere operati anche sui conti intestati al coniuge, o ad altri familiari del contribuente, nel caso in cui la stretta familiarità, l'infedeltà della dichiarazione del contribuente, la particolare attività svolta da quest'ultimo, l'ingiustificata capacità reddituale del familiare, possano lasciar presumere che alcuni versamenti pervenuti sul conto del familiare medesimo siano in realtà ricavi imponibili spettanti al contribuente. Infine in caso di conti cointestati al contribuente e ai suoi familiari, o conti sui quali il contribuente è autorizzato ad operare, quest'ultimo è tenuto a dimostrare che le movimentazioni contestate, in quanto non dichiarate, non sono ricollegabili ad operazioni imponibili riguardanti la sua attività.

### Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa riconosciute agli under 36

La legge di Bilancio 2023 prevede l'estensione per un ulteriore anno, del cosiddetto **"bonus per l'acquisto della prima casa"** a tutti gli atti stipulati nell'anno in corso. Tale agevolazione era stata introdotta con il DL. n. 73/2021 noto come decreto "Sostegni bis" e prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sull'acquisto della prima casa da parte di giovani con **età inferiore a 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui**. Nell'ipotesi di acquisti soggetti a IVA, in aggiunta alle esenzioni sopra indicate si potrà godere del riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'iva corrisposta al venditore. Inoltre, nel caso in cui si faccia richiesta di un finanziamento finalizzato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell'immobile, non sarà dovuta l'imposta sostitutiva.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in modo sintetico gli aspetti più importanti dell'agevolazione. In particolare, si sottolinea che non potrà essere applicato il bonus durante la fase di stipula del **contratto preliminare**. Si tratta di una particolare tipologia di contratto con il quale le parti in causa si obbligano alla stipula di un futuro contratto detto definitivo. La registrazione di tale

compromesso deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione e richiede il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Tali imposte saranno detratte da quelle dovute per la registrazione del contratto definitivo di compravendita e, nel caso in cui l'imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria risulti superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, è possibile presentare istanza di rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

Parte della guida si sofferma, inoltre, sulle condizioni che fanno **venir meno il diritto all'agevolazione**. Nel caso in cui non venga raggiunto il solo requisito dell'ISEE, è possibile comunque fruire dei benefici previsti per la prima casa, i quali prevedono l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuno e di un'imposta di registro nella misura del 2%. Diverso il caso in cui vengano a mancare altre tipologie di requisiti che portano ad una assenza di agevolazioni. In tali casi l'imposta di registro dovrà essere versata nella misura del 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

### Aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell'usufrutto

A decorrere dall'1.01.2023, per effetto del DM 13.12.2022, il tasso di interesse legale è aumentato dall'1,25% al 5% annuo. Conseguentemente, il DM 20.12.2022 ha adeguato i coefficienti utilizzati, nell'ambito della determinazione della base imponibile delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la determinazione del valore delle rendite, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.

A norma degli artt. 46 ss. del DPR 131/86, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell'ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell'art. 17, c. 1 del DLgs. 346/90.

Così, in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse legale al 5%, operato dal DM 13.12.2022 (con efficacia dall'1.01.2023), il DM 20.12.2022 ha adeguato il valore dei coefficienti da utilizzare, ai fini delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e (ove applicabili) ipotecaria e catastale, per determinare il valore di:

- rendite e pensioni;
- diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.

Il DM 20.12.2022 fissa, quindi, nella misura di 20 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai sensi degli artt. 46, c. 2 del DPR 131/86 e 17, c. 1 del DLgs. 346/90.

Inoltre, il medesimo DPR aggiorna la tabella dei coefficienti per determinare i valori di rendite e diritti di usufrutto legati all'età del beneficiario.

### Rinnovo della notifica presso l'indirizzo del contribuente in caso di PEC piena

Nel caso in cui il difensore del contribuente disponesse della casella PEC (Posta Elettronica Certificata) satura, **non si riterrà effettuata la notifica ma quest'ultima dovrà essere rinnovata presso il domicilio fisico**. Con la sentenza n. 2193 del 24.01.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici di legittimità, seppur una "cassetta piena" è segno di un comportamento negligente del destinatario, la controparte ha l'onere di controllare l'esito della notificazione telematica e nel caso in cui quest'ultima risultasse non andata a buon fine per ragione non imputabile al notificante, si dovrà procedere riattivando idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico del destinatario.

## **Incremento dei limiti per la contabilità semplificata e la liquidazione Iva trimestrale**

Con l'intervento della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d'impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l'applicazione della contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati:

- **da 400.000 a 500.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- **da 700.000 a 800.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

L'intervento produce effetti anche con riguardo all'opzione per la liquidazione Iva con periodicità trimestrale ed al regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa di cui all'art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali.

I criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi sono stati definiti dal DM 17 gennaio 1992 (seppur con riferimento alla versione dell'art. 18 del DPR 600/73 antecedente alle modifiche apportate con la L. n. 232/2016) sulla base delle prestazioni indicate nell'art. 3 del DPR 633/72 ai fini Iva.

I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Pertanto, per l'utilizzo del regime nell'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000,00 e di 800.000,00 euro di ricavi. Laddove tali limiti siano stati superati, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità nel 2023.

Se nel 2022, invece, sono stati percepiti (o conseguiti) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie è possibile beneficiare del regime contabile semplificato. In tal caso, resta comunque possibile optare per l'applicazione del regime contabile ordinario con vincolo triennale (art. 18, c. 8 del DPR 600/73), dandone comunicazione nel quadro VO della dichiarazione Iva da presentare l'anno successivo.

Nessun vincolo sussiste tra regime di contabilità semplificata per le imprese e regime forfetario di cui alla L. 190/2014. È stato infatti precisato che sono entrambi naturali per i contribuenti minori per cui "i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale".

In caso di avvio di una nuova attività, i limiti di ricavi vanno ragguagliati all'anno.

Specifiche disposizioni valgono per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività. L'art. 18, c. 1, terzo e quarto periodo del DPR 600/73 dispone che, in tali ipotesi, "si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi".

Ne consegue che:

- se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, ovverosia l'attività dalla quale sono percepiti (o conseguiti) i maggiori ricavi nel periodo d'imposta;
- se manca la distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell'individuazione del regime contabile e fiscale, rileva il limite di 800.000 euro.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo (pari a 800.000,00 euro), l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.

## **Riflessi sui bilanci al 31.12.2022 dell'adesione alle misure di pace fiscale**

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la data del **31 marzo** per varie tipologie di pace fiscale come, ad esempio, il versamento della prima rata per la definizione degli **accertamenti con adesione** o per la cancellazione dei **debiti residui** a ruolo per importi inferiori ai **mille euro**. Occorre valutare come rappresentare nei **bilanci relativi al 2022** le conseguenze delle varie misure.

La verifica sugli eventuali riflessi che le norme avranno sui bilanci 2022 presume che il debito fiscale da definire sia **iscritto in contabilità** o sia presente nel bilancio **dell'anno 2021** e che la definizione del nuovo importo del debito fiscale avvenga **prima** che sia predisposto il progetto di bilancio.

L'OIC 29 ammette infatti che le notizie o gli accadimenti aziendali che possono modificare il valore degli elementi patrimoniali siano **noti** al momento della **formazione del bilancio** e «ragionevolmente attendibili». Si tratta quindi di cambiamenti che «rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio» e che «non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili».

La medesima data del 31 marzo costituisce il **termine ordinario** per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2022 da parte dell'organo amministrativo. Quindi, si ritiene che la "definizione" possa essere contabilmente rappresentata nel bilancio 2022 solo nel caso in cui vi sia un'intenzione **concreta** della società di **aderire all'agevolazione**, prima della presentazione della bozza di bilancio.

L'OIC 25 prevede che lo stralcio debba essere rappresentato in bilancio alla voce 20 b) comprendendo sia l'imposta da contenzioso, sia i relativi oneri, ammettendo tuttavia che tale voce debba comprendere «altresì la differenza positiva (...) a seguito della definizione» di quanto precedentemente iscritto sia alla voce D12 - "debiti tributari" sia alla voce B2 - "fondi per imposte, anche differite". Pertanto, tale componente positivo non dovrà essere iscritto come una sopravvenienza attiva ma come **un'imposta in "avere"**.

Inoltre, la **rateizzazione** del nuovo importo dovuto a seguito della definizione comporta che il residuo ammontare da corrispondere oltre l'esercizio 2023 sia classificabile come posta passiva da versare **oltre l'esercizio**. Inoltre è necessario che a seguito della definizione, ad esempio della lite fiscale, l'eventuale importo iscritto alla voce passiva B2 "per imposte differite" transiti alla voce debiti tributari per l'insussistenza dei requisiti di classificazione nel fondo, poiché l'importo diviene certo e determinato. Di tale definizione dovrà essere data adeguata informazione in **nota integrativa**.

### **Commesse infrannuali sempre valutate al costo**

Con la risposta a interpello 19.01.2023 n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, le commesse infrannuali (cioè di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, devono essere sempre valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92, c. 6, del TUIR). A differenza di quanto avviene per le imprese che applicano i principi contabili internazionali, infatti, le rappresentazioni degli OIC non possono prevalere su quelle fiscali.

Pertanto l'art. 92, c. 6, del TUIR non può essere disapplicato invocando il principio di derivazione rafforzata, posto che il metodo della percentuale di completamento si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo.

### **Rivalutazione del fondo TFR – Effetti sul bilancio 2022 per l'aumento del tasso di inflazione**

Ai sensi dell'art. 2120, c. 4, cod. civ. il trattamento di fine rapporto (TFR), con esclusione della quota maturata nell'anno, è assoggettato a rivalutazione al 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è calcolata con applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'incremento annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT. Per i TFR mantenuti in azienda e non devoluti a forme di previdenza complementare (imprese con meno di 50 dipendenti), per volontà espressa dai dipendenti, l'incremento del tasso di inflazione - come ad oggi stimato - comporta la rilevazione di maggiori costi nei bilanci relativi all'esercizio corrente, in quanto l'accantonamento rilevato a Conto economico è dato dalla somma della quota maturata nell'anno più la rivalutazione del fondo preesistente, condizionata dal tasso di inflazione. L'impatto dell'attuale scenario macro-economico, dal lato dell'impresa, è potenzialmente superabile incentivando la devoluzione del TFR a forme di previdenza complementare. In questo caso il TFR non è assoggettato alla rivalutazione in argomento, poiché soggiace ai rendimenti previsti dai rispettivi fondi pensione. Pur trattandosi di una scelta nell'esclusiva disponibilità del lavoratore, vi sono margini di iniziativa per il datore di lavoro,

anche in ragione delle misure riconosciute alle imprese dal legislatore fiscale, compensative al venir meno di questa forma di autofinanziamento.

### **L'impresa familiare e la sua cessazione**

L'impresa familiare a cui partecipano, oltre al titolare persona fisica, anche i familiari collaboratori dell'imprenditore, può venire meno in caso di cessazione dell'apporto di lavoro da parte dei collaboratori medesimi. In tal caso l'impresa può comunque continuare ad operare come impresa individuale. Solo al ricorrere di determinate vicende legate al titolare (quali morte, infortunio, fallimento, volontà di chiudere, ecc.) avviene la cessazione dell'impresa. Da far notare che le cause di estinzione dell'impresa familiare non sono espressamente indicate dall'art. 230-bis del codice civile, che si limita a menzionare solo la possibilità che i familiari, a maggioranza, optino per la cessazione dell'impresa familiare medesima. Nella realtà la cessazione può avvenire per comune volontà, per sopravvenuta impossibilità di poter proseguire l'attività lavorativa, per separazione tra coniugi, ecc.. È ancora dubbio, invece, se il venir meno della veste di familiare (come ad esempio in caso di divorzio o di annullamento di matrimonio), possa essere causa di scioglimento del rapporto con il titolare d'impresa.

### *Trust e attività fiduciaria*

---

#### **La Circolare 34/E del 20/10/2022 sul Trust e il trattamento delle situazioni pregresse**

Con la tanto e lungamente attesa Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate si è finalmente adeguata all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che, per quanto riguarda l'imposta di successione e donazione da applicare ai beni del trust, afferma che non la si debba liquidare al momento iniziale del conferimento dei beni in trust, bensì nel momento in cui tali beni saranno definitivamente attribuiti al beneficiario, o ai beneficiari finali: la cosiddetta "tassazione all'uscita", anziché "all'entrata". La ragione è certamente condivisibile: con l'apporto dei beni in trust non si verifica un'attribuzione definitiva, un arricchimento del trustee, il quale è tenuto unicamente ad amministrare il bene, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo definitivo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Pertanto la registrazione dell'atto di dotazione del trust sarà sottoposto a tassa fissa di registro, così come saranno in misura fissa, in caso di apporto di beni immobili, le relative imposte ipotecarie e catastali. Sarà solo al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari che si realizzerà il loro definitivo trasferimento e il conseguente arricchimento dei beneficiari stessi, per cui questa attribuzione finale sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni. E ciò dovrà avvenire sulla base delle aliquote e delle eventuali franchigie vigenti al momento della suddetta attribuzione definitiva e sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario, o i beneficiari. Ma cosa succede per quei trust già istituiti che hanno invece scontato l'imposta proporzionale all'ingresso? La circolare si pronuncia su questo punto in modo abbastanza esaustivo. Afferma infatti che "tenuto conto dell'affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust" i predetti conferimenti si possono considerare a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto delle future attribuzioni a favore del o dei beneficiari. Specularmente al fatto che non si procede ad una nuova liquidazione, non vengono però rimborsate le imposte già pagate nel caso in cui la base imponibile al momento dell'uscita fosse inferiore a quella assoggettata a tassazione all'entrata. In ogni caso per considerare esaurito il rapporto **occorre che rimangano immutati i medesimi beneficiari ed i medesimi beni esistenti al momento del conferimento in trust.** Nel caso invece in cui ci si trovasse di fronte a nuovi beni od a nuovi beneficiari occorrerà nuovamente liquidare l'imposta al momento dell'attribuzione finale del bene al beneficiario, ma si potrà dedurre l'imposta già versata all'origine. In alternativa e se ci sono i

termini (3 anni dal pagamento) si potrà chiedere il rimborso dell'imposta pagata all'atto dell'apporto iniziale.

### **Trattamento fiscale delle operazioni effettuate durante la vita del trust**

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 si pronuncia anche in merito alle ordinarie operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni). Com'è logico aspettarsi, la Circolare afferma che esse sono soggette ad ordinaria ed autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto. Ad esempio, nel caso in cui il trustee proceda all'acquisto di un immobile a titolo oneroso il relativo atto sarà soggetto alle disposizioni ordinarie in materia di imposta di registro, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'istituto come sopra delineate; ovvero che i beni del trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio dello stesso, che è tenuto ad amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust, con obbligo di renderne conto.

Tuttavia la Circolare prosegue affermando che, in via generale, non può trovare applicazione a tali acquisti il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del "prezzo-valore", di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, né le agevolazioni previste per le persone fisiche. Affermazione, quest'ultima, assai meno condivisibile, in quanto non viene tenuto alcun conto della posizione "sostanziale" del beneficiario, come invece la stessa Agenzia delle Entrate ha fatto per altre situazioni; ad esempio in tema di imposta di successione e donazione, come si può constatare dalla lettura della Risoluzione n.110/E del 23 aprile 2009. Se si tiene in considerazione la posizione sostanziale del beneficiario non dovrebbero esservi ostacoli né ad applicare l'agevolazione "prima casa", né ad utilizzare il principio del "prezzo-valore", agli acquisti effettuati dal trustee. Per quanto riguarda quest'ultima agevolazione oltre all'unanime orientamento della giurisprudenza di merito si rileva anche la posizione della Cassazione, che si è pronunciata in modo favorevole con la sentenza n.3073 del 9 febbraio 2021.

## *Agevolazioni e contributi*

### **Decreto carburanti: nuovo bonus benzina e trasporti 2023**

Il 10.01.2023 è stato approvato il **decreto legge Trasparenza** (DL. 5/2023) che ha l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, alimentato dalla cancellazione del taglio delle accise. È stato riproposto con il termine del 31.12.2023 il **bonus benzina** per i lavoratori dipendenti di importo **fino a 200 euro**. Di tale incentivo viene dato approfondimento nella sezione del presente notiziario dedicato alla consulenza del lavoro.

Il DL. n. 5 del 14.01.2023 ripropone, inoltre, per l'anno 2023 il **bonus trasporti pari a 60 euro**, utilizzabili per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici a livello locale, regionale, interregionale e per le ferrovie nazionali. Cambiano i requisiti d'accesso; infatti sarà riservato ai cittadini con **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** mentre in precedenza il limite era fissato a 35.000 euro. Per il dettaglio delle modalità di erogazione sarà necessario attendere apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali previsto entro il 14.02.2023.

### **Incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori**

La Regione Piemonte intende incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale con l'approvazione di un **bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori** vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali.

Possono partecipare al bando le pubbliche amministrazioni ed imprese che hanno:

- sede di lavoro ubicata sul territorio regionale;



- nominato formalmente il proprio mobility manager;
  - predisposto e adottato un Piano di aggiornamento di spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti.
- Il contributo previsto è **ammesso fino al 30%** per il cofinanziamento del costo di acquisto dell'abbonamento annuale al TPL (trasporto pubblico locale), a favore dei propri dipendenti; ai soggetti proponenti è richiesto che sostengano almeno il **20% del costo** dell'abbonamento.

Le domande di contributo potranno essere caricate sulla piattaforma telematica **entro le ore 12:00 del 30.06.2023** e le modalità di presentazione sono descritte sul sito Finpiemonte, alla sezione "Agevolazioni e incentivi".

### *Consulenza del lavoro*

---

#### **Invio prospetto informativo lavoratori disabili**

Il 31.1.2023 scade il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo disabili, con il quale i datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale al 31.12.2022 ai fini dell'applicazione degli obblighi di assunzione di personale disabile (L. 68/99). L'adempimento riguarda i datori di lavoro aventi, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti computabili ai fini della quota di riserva e scatta solo qualora, entro il 31.12.2022, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva.

Nel prospetto devono essere indicati:

- il numero complessivo di lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e delle mansioni disponibili per detti lavoratori.

A seguito dell'invio i Servizi competenti rilasceranno una ricevuta dell'avvenuta trasmissione che fa fede per attestare l'esatto adempimento di legge.

#### **Autoliquidazione Inail 2022-2023**

Entro il 28 febbraio di ogni anno il datore di lavoro titolare di una posizione assicurativa Inail deve presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006), utilizzando i servizi telematici presenti sul sito dell'ente assicurativo.

Per l'autoliquidazione 2022/2023, il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28 febbraio, ma, entro il 16 febbraio, il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello unificato F24 o il modello F24 EP (enti pubblici).

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inail, nei termini previsti, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro.

#### **Retribuzione imponibile**

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguglio.

La retribuzione effettiva, per la generalità dei lavoratori dipendenti, è formata dall'ammontare lordo del reddito di lavoro.

Qualora la retribuzione effettiva sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

La retribuzione convenzionale è prevista solo per categorie di lavoratori come i soci o i collaboratori coordinati continuativi.

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

**Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione**

Il premio annuo derivato dai conteggi dei premi assicurativi può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2023 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro i giorni: 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2023, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022.

### **Assicurazione contro gli infortuni per il lavoro domestico**

L'assicurazione Inail contro gli infortuni domestici secondo quanto previsto dalla legge 493/1999, tutela contro gli infortuni in ambito domestico le persone che svolgono in via esclusiva ed abituale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, l'insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico dove dimora il nucleo familiare dell'assicurata/o. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla L. 493/99, che sono tenuti a:

- proseguire nella tutela effettuando il nuovo pagamento per l'anno 2023;
- in caso di prima iscrizione, effettuare il primo pagamento per dare il via alla copertura assicurativa.

L'assicurazione ha un costo di 24,00 euro e il premio deve essere versato entro il 31.1.2023. Quanto al rinnovo dell'assicurazione, l'Inail ha inviato le lettere informative a tutti i soggetti già assicurati e l'avviso di pagamento PagoPA, che deve essere utilizzato come unica modalità di pagamento.

### **Bonus carburante 2023**

Anche per il 2023 sarà possibile riconoscere ai dipendenti un valore massimo di 200 euro a titolo di buoni carburante, esenti sotto il profilo fiscale e contributivo.

La possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori è stata stabilita dal Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".

I beneficiari dei buoni benzina sono esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

Considerando quanto espressamente previsto dalla normativa, sono pertanto esclusi i soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti.

Le disposizioni di cui al D.L. n. 5/2023 non fanno riferimento ad un importo massimo di reddito oltre il quale i dipendenti non possono avere diritto al bonus.

Infatti, analogamente a quanto previsto dalla Circolare n. 27/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate in materia di fringe benefit e buoni carburante introdotti dal Decreto Ucraina, si può ritenere che non vi sia alcun limite di reddito che ostacoli il riconoscimento della somma al dipendente.

Il lavoratore non ha alcun diritto a ricevere un importo di 200 euro a titolo di buoni carburante. Il datore di lavoro potrà infatti decidere se erogarlo e a chi erogarlo.

Anche i buoni carburanti erogati nel corso del 2023, nel limite di 200 euro, godono del regime di esenzione fiscale e contributivo.

Infatti, il Decreto Legge prevede espressamente che "il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore".

Qualora nel periodo d'imposta 2023 la predetta soglia venga superata, l'intero valore concorre alla formazione del reddito e, pertanto, la somma complessiva sarà soggetta a contribuzione e a tassazione Irpef (ma in merito saranno necessari gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Al fine di tale verifica è necessario tenere conto del cosiddetto principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

In attesa di chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, si può ritenere applicabile quanto già chiarito per l'anno 2022 in merito alla cumulabilità dei buoni carburante D.L. Ucraina (D.L. n. 21/2022) con il regime ordinario di fringe benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 Tuir.

Stante quanto sopra e il disposto della nuova norma, il bonus carburante 2023 eventualmente riconosciuto al dipendente sembrerebbe cumulabile con eventuali ulteriori fringe benefit erogati dal datore di lavoro. Si tratterebbe, dunque, di una misura ulteriore rispetto a quella generale già prevista dall'art. 51, comma 3 Tuir già citato.

La soglia di non imponibilità fiscale e contributiva per i fringe benefit erogati nel 2023 al momento è pari a 258,23 euro.

Nel corso del 2023 il datore di lavoro potrà pertanto riconoscere al medesimo lavoratore:

- 200 euro di buoni carburante ai sensi del D.L. n. 5/2023;
- 258,23 euro di beni e servizi (es. buoni spesa, auto ad uso promiscuo, ulteriori buoni carburante, buoni acquisto).

## **Demansionamento**

Il datore di lavoro può modificare le mansioni assegnate al lavoratore al di là di quanto convenuto al momento dell'assunzione o di quanto sviluppato nel corso del rapporto di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2103 c.c.. Tale norma prende in considerazione tre ipotesi di variazione, ossia quella che opera nell'ambito delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; quella che determina l'attribuzione di mansioni superiori e, infine, quella che comporta mansioni inferiori.

Con riferimento all'attribuzione di mansioni inferiori, l'esercizio di tale potere datoriale risulta legittimo solo in caso di:

- modifica degli assetti organizzativi aziendali tali da incidere sulla posizione del lavoratore;
- previsione da parte del contratto collettivo;
- patto di demansionamento stipulato nelle c.d. "sedi protette" di cui all'art. 2113 c.c.

Con riferimento, in particolare, alla prima ipotesi, l'assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore è possibile purché rientrino nella medesima categoria legale, unicamente in presenza di una modifica afferente agli assetti organizzativi aziendali che abbia una diretta ricaduta sulla posizione del lavoratore.

## **Coefficiente di rivalutazione del TFR**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2022 ed il 14 gennaio 2023, è pari al 9,974576 %.

## Scadenziario mese di febbraio

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 9	Imposte dirette	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: - relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>on-line</i> , e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell'anno precedente; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
Giovedì 16	Premi Inail	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Termine per comunicare all'Inail, tramite la prevista applicazione telematica, la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso.
Giovedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 20	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre 2022.
Lunedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa.
Martedì 28	Imposte dirette	Imprenditori individuali, società ed enti commerciali "solari"	Termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2021.
Martedì 28	Imposte dirette	Contribuenti "solari" che tengono la contabilità con sistemi meccanografici o elettronici	Termine per la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2021.
Martedì 28	Tributi	Contributi "solari" che conservano documenti o registri in forma informatica	Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: - relativi all'anno 2021; - mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.
Martedì 28	Irpef	Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Termine per inviare al Ministero della Cultura, in via telematica, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'Irpef, unitamente: - alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti; - ad una relazione sintetica descrittiva dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio. La richiesta deve essere presentata: - in caso di prima iscrizione; - oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.
Martedì 28	Contributi Inps	Imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario	Termine per presentare all'Inps, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2022 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2021.
Martedì 28	Imposta di registro	Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici	Termine per registrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso dell'anno precedente tra le stesse parti e versare la relativa imposta.
Martedì 28	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente.
Martedì 28	Iva	Soggetti passivi Iva, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre ottobre – dicembre 2022.

*Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.*

## NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00	23 %	Cambio €/€ (3)	1,0903
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Rivalutazione TFR (4)	9,974576 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Indice ISTAT (5)	11,3 %
- oltre 50.000,00	43 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
Aliquota Ires (2)	24 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Irap	3,9 %	- 6 mesi	3,000 %
Cedolare secca canone concordato	10 %	- 12 mesi	3,415 %
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022  
 (2) A decorrere dall'1.01.2017  
 (3) Rilevazione alla data del 30.12.2023  
 (4) Vedi pagina 19  
 (5) Variazione % del mese di dicembre 2022 sul mese di dicembre 2021  
 (6) A decorrere dall'1.01.2023  
 (7) Aggiornati alla data del 30.01.2023, valuta del 01.02.2023, base 365

## LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Ministero delle Finanze  
[www.finanze.it](http://www.finanze.it)

Enea (pratiche 55%-65%)  
[www.enea.it](http://www.enea.it)


Camera di commercio di Cuneo  
[www.cn.camcom.it](http://www.cn.camcom.it)

Comune di Cuneo  
[www.comune.cuneo.it](http://www.comune.cuneo.it)

Portale per ricerca indirizzi PEC  
[www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)

## DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8  
 12100 Cuneo  
 Tel. +39 0171 63.44.40  
 Fax +39 0171 66.103  
 E-mail: [info@studiocugnasco.it](mailto:info@studiocugnasco.it)



## CHI SIAMO

### Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo  
 Coccarelli dr. Fernando  
 Collino dr. Giovanni  
 Martini rag. Cristina  
 Luciano dr. Davide  
 Cugnasco dr. Marianna  
 Giusto dr. Davide  
 Rovera dr. Ennio  
 Rovera dr. Manuela

[m.cugnasco@studiocugnasco.it](mailto:m.cugnasco@studiocugnasco.it)  
[f.coccarelli@studiocugnasco.it](mailto:f.coccarelli@studiocugnasco.it)  
[g.collino@studiocugnasco.it](mailto:g.collino@studiocugnasco.it)  
[c.martini@studiocugnasco.it](mailto:c.martini@studiocugnasco.it)  
[d.luciano@studiocugnasco.it](mailto:d.luciano@studiocugnasco.it)  
[mar.cugnasco@studiocugnasco.it](mailto:mar.cugnasco@studiocugnasco.it)  
[d.giusto@studiocugnasco.it](mailto:d.giusto@studiocugnasco.it)  
[e.rovera@studiocugnasco.it](mailto:e.rovera@studiocugnasco.it)  
[m.rovera@studiocugnasco.it](mailto:m.rovera@studiocugnasco.it)

### Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica  
[m.bongiovanni@studiocugnasco.it](mailto:m.bongiovanni@studiocugnasco.it)

Ufficio consulenza del lavoro  
[paghe@studiocugnasco.it](mailto:paghe@studiocugnasco.it)

Bottasso Elisabeth  
 Tonelli Danila

### Ufficio Contabilità

Giordano Chiara  
 Bruno Massimo  
 Cavallera Nicolas  
 Ferrero Tiziana  
 Cravero Valentina  
 Costa Daniela  
 Dutto Giulia

### Segreteria

Garino Marisa  
 Dao Ormena Daniela  
 Tardivo Elisa  
 Rosso Giulia

[contabilita@studiocugnasco.it](mailto:contabilita@studiocugnasco.it)

[segreteria@studiocugnasco.it](mailto:segreteria@studiocugnasco.it)

### Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

### Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. [ge.co@studiocugnasco.it](mailto:ge.co@studiocugnasco.it)  
 Società fiduciaria e di Trust

### Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers  
 - [www.eurodefi.org](http://www.eurodefi.org)

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -  
[www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)